



Città Metropolitana di Napoli
Area Servizi Finanziari
Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo

Classificazione: I20

Al Sindaco Metropolitanano

Al Direttore Generale

Al Capo di Gabinetto

e p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: Art.24 T.U.S.P. - Revisione straordinaria delle partecipazioni - Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione

Si fa seguito alla nota R.U. 96517 del 07/06/2017 di pari oggetto, allegata, per rappresentare che successivamente al suo invio sono intervenute alcune modifiche normative.

Il D.Lgs. n.100 del 16/06/2017, contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.175/2016, ha in particolare rinviato al **30 settembre 2017** il termine entro cui procedere alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, alla data del 23/09/2016 (entrata in vigore del T.U.S.P.): entro il prossimo 30 settembre occorre, quindi, individuare con provvedimento motivato (deliberazione del Sindaco Metropolitanano) quelle partecipazioni che devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

Sono rimasti sostanzialmente invariati, per quello che concerne gli enti locali, gli articoli del Testo Unico a cui l'art.24 "revisione straordinaria delle partecipazioni" fa rinvio.

Per comodità si riporta la tabella già presente nella nota R.U. 96517 del 07/06/2017 nella quale si è messo in rilievo l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di alienare o razionalizzare le società che non rientrano nelle categorie di cui all'art.4 commi 1 2 e 3 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art.5 commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art.20 commi 1 e 2:

art.4 comma 1	società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente
art.4 comma 2	Società che svolgono: a) produzione di un servizio di interesse generale , ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di

	<p>programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;</p> <p>c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;</p> <p>d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;</p> <p>e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p>
art.4 comma 3	società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche
art.5 comma 1	convenienza economica e sostenibilità finanziaria - compatibilità con i principi di efficienza , di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa
art.5 comma 2	compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese
art.20 commi 1 e 2	<p>razionalizzazione, fusione o soppressione nel caso le pubbliche amministrazioni rilevino:</p> <p>a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;</p> <p>b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;</p> <p>c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;</p> <p>d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;</p> <p>e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;</p> <p>f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;</p> <p>g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.</p>

In relazione all'oggetto, si informa che con nota prot. DT 53394 del 05/07/2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha comunicato che è stata avviata l'acquisizione in via telematica delle comunicazioni sull'esito della Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, prevista dal novellato articolo 24 del citato T.U., e che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, dovrà essere comunicata attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro.

Della citata ricognizione, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art.1 comma 612 della legge n.190/2014 (deliberazione di Consiglio Metropolitanano n.50 del 19/10/2015), occorrerà informare anche la Corte dei Conti.

Per la disamina delle società partecipate dalla Città Metropolitana di Napoli, si rinvia a quanto già relazionato con nota R.U. 96517 del 07/06/2017 allegata, dalla quale si riprendono i seguenti punti di sintesi:

- **interventi di razionalizzazione** sono già previsti per le società AR.ME.NA. S.p.A., C.T.P. S.p.A., S.A.P.NA. S.p.A., CEINGE Biotecnologie S.c. a r.l.;
- le società **in liquidazione** (ACN s.r.l. e TESS Costa del Vesuvio S.p.A.) sono soggette alle procedure di liquidazione;
- tra le società nelle quali la Città Metropolitana di Napoli è socio di minoranza quella che, alle risultanze delle informazioni possedute, non corrisponde ai requisiti previsti dall'art.20 comma 2 del T.U.S.P. è il **Patto territoriale della Penisola Sorrentina S.c.p.A.** per il quale l'Ente si era già espresso per la dismissione (possibile solo attraverso l'offerta in prelazione ai soci): la Direzione Partecipazioni e Controllo Analogico chiederà quindi al Consiglio di Amministrazione del Patto territoriale della Penisola Sorrentina S.c.p.A. di procedere ai sensi dell'art.20 comma 2 del T.U.S.P. alla messa in liquidazione della società;
- relativamente alle altre società, si chiede infine al Sindaco Metropolitanano, al Direttore Generale e al Capo di Gabinetto di ricevere indicazioni in ordine all'**eventuale diversa valutazione circa il perseguimento da parte delle stesse società delle finalità istituzionali dell'Ente.**

Si resta pertanto in attesa di **indicazioni**, sulla base delle quali si procederà alla predisposizione della deliberazione del Sindaco Metropolitanano di ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente, con la specificazione di eventuali ulteriori misure di razionalizzazione da applicare.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO P.O.

Dott. Fabio De Riccardis

IL DIRIGENTE

dott.ssa Carmela Miele

